

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE - TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 23-6-2014 e integrato con Deliberazione del Commissario con poteri del Consiglio Comunale n. 57 del 18-7-2014.

INDICE DEGLI ARTICOLI:

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - GESTIONE DEI RIFIUTI

ART. 3 - SOGGETTO ATTIVO

ART. 4 - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

ART. 5 - DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA

ART. 6 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI

ART. 7 - COMMISURAZIONE DELLA SUPERFICIE

ART. 8 - COMMISURAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

ART. 9 - ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE ALLE CLASSI DI ATTIVITA'

ART. 10 - ESCLUSIONI

ART. 11 - SCUOLE STATALI

**ART. 12 - DICHIARAZIONE D'INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DEL POSSESSO O
DETENZIONE**

ART. 13 - RIDUZIONI DELLA TARIFFA DELLA TARI

**ART. 14 - RIDUZIONI DELLA QUOTA VARIABILE DELLA TARIFFA PER I RIFIUTI
ASSIMILATI AGLI URBANI AVVIATI AL RICICLO**

ART. 15 - ALTRE RIDUZIONI DELLA TARIFFA ED ESENZIONI

ART. 16 - TARIFFA GIORNALIERA

ART. 17 - TRIBUTO PROVINCIALE

ART. 18 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

ART. 19 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELLA TARI

ART. 20 - RISCOSSIONE

ART. 21 - SANZIONI

ART. 22 - RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DELLA TASSA

ART. 23 - RAPPORTI CON ALTRI ENTI

ART. 24 - IL TRATTAMENTO DEI DATI - PRIVACY-

ART. 25 - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in osservanza alle disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è istituita l'imposta unica comunale (IUC). Questa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

2. In particolare la IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

3. Il presente regolamento disciplina la I.U.C. per la componente riferita esclusivamente alla tassa per la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI).

ART. 2 - GESTIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato dalle disposizioni del D. Lgs. 3/4/2006, n. 152, da apposito Regolamento Comunale, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento ed è affidato ad un soggetto denominato, anche in seguito, "*Gestore*".

ART. 3 - SOGGETTO ATTIVO

1. La tassa sui rifiuti TARI è applicata e riscossa dal Comune.

ART. 4 - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

3. In caso di una pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento di un'unica obbligazione tributaria. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di accertamento della tassa.

4. Per le parti condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI per i locali ed aree scoperte d'uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

6. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (ad es. unità abitative ammobiliate ad uso turistico, di case e appartamenti per vacanze, residence, affittacamere, bed and breakfast e simili), la tassa è dovuta dal gestore dell'attività.

7. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

8. Il soggetto passivo è tenuto a presentare la “dichiarazione d’inizio”. In mancanza della “dichiarazione d’inizio”, la TARI viene applicata, con vincolo di solidarietà, ai componenti del nucleo familiare del soggetto passivo come definito al comma successivo, ai fini della tariffa.

9. Il nucleo familiare, ai fini della TARI, è composto dai componenti del nucleo familiare stesso, dai coabitanti, nonché da coloro che con tali soggetti usano in comune i locali e le aree.

ART. 5 - DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Le tariffe della TARI sono determinate sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/99.

3. Le tariffe della TARI sono approvate, entro i termini stabiliti dalla legge, dal Consiglio Comunale, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e sulla base della relazione illustrativa, redatti dal Gestore ed approvati dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, dell'efficientamento dei costi, della qualità del servizio fornito, ed assicurando l'integrale copertura dei relativi costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs 13 gennaio 2013, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovando l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. In caso di mancata adozione della deliberazione entro il termine su indicato, si intendono prorogate le tariffe già in vigore, ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie al Gestore per la predisposizione del Piano Finanziario e delle tariffe della TARI ed in particolare quelle relative a tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

ART. 6 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI

1. Le tariffe si compongono di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento.

2. Le tariffe sono articolate in fasce di “utenza domestica” e “utenza non domestica”.

3. Le tariffe dei locali o aree scoperte possedute o detenute da una utenza domestica sono calcolate in base:

- a) al numero dei componenti del nucleo familiare costituente l'utenza così come meglio definito all'articolo 8;
- b) alla superficie dell'utenza;

4. Le tariffe per l'utenza non domestica sono articolate in base:

- a) alla classe di attività con omogenea produzione di rifiuti (elenco "classi di attività"), come da tabella allegata al presente regolamento: allegato A 1;
- b) alla superficie posseduta, o detenuta dall'utenza;

5. Le tariffe sono commisurate sulla base del costo del servizio istituzionale definito dal Piano Finanziario. Qualora l'utente necessitasse, per la raccolta del proprio rifiuto urbano o assimilato, di un servizio personalizzato di raccolta, al di fuori degli standard e delle modalità definite nel servizio istituzionale e utilizzati per la definizione del Piano Finanziario, il servizio dedicato potrà essere reso dal Gestore previa definizione con l'utente di un contratto a corrispettivo, scorporato dal costo del servizio istituzionale, senza che il costo di tali servizi aggiuntivi, quindi, possa incidere sui costi posti a carico degli altri utenti, eccezione fatta per lo smaltimento del rifiuto urbano o assimilato prodotto.

ART. 7 - COMMISURAZIONE DELLA SUPERFICIE

1. Sono soggette alla TARI, fatto salvo quanto previsto all'art. 10 (esclusioni), le superfici di tutti i locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. La superficie è misurata al filo interno dei muri con esclusione di quella parte di altezza fino o uguale a 2 mt. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato, per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore o pari/inferiore al mezzo metro quadrato.

3. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del Comune di cui al comma 647, art. 1 della L. 147/2013, la superficie assoggettabile alla TARI delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili al catasto edilizio urbano, è pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal DPR 23 marzo 1998, n. 138.

4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile tributo alla tassa rimane quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte di altezza fino o uguale a 2 mt. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tariffa prevista dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato, per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore o pari/inferiore al mezzo metro quadrato.

5. Sono soggette a TARI le darsene attrezzate, dotate di allacciamento ai servizi a rete quali, ad esempio, servizio idrico integrato ed energia elettrica.

6. Sono assoggettabili a TARI le parti abitative delle costruzioni rurali, gli agriturismo e le aree vendita, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, anche se ubicati sul fondo.

7. Per i distributori di carburante sono soggetti a tariffa i locali, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina, ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 10 mq per colonnina di erogazione.

ART. 8 - COMMISURAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

1. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i soggetti domiciliati altrove per periodi inferiori ai 6 mesi continuativi e coloro che, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, dimorino nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.

Non sono, invece, da considerarsi presenti i componenti del nucleo anagrafico che siano domiciliati (dimoranti) altrove per motivi di lavoro, studio, salute, situazioni assimilabili, per periodi superiori a 6 mesi.

2. Per gli immobili destinati ad uso abitativo dai cittadini residenti all'estero, iscritti all'A.I.R.E., viene convenzionalmente attribuito un nucleo familiare di un (1) componente, sempre che nelle stesse unità immobiliari non siano iscritti come residenti altri componenti della famiglia o altri nuclei familiari.

3. Per gli immobili destinati ad uso abitativo tenuti a disposizione, nonché per i locali adibiti a civile abitazione affittati per periodi non superiori a 6 mesi, si assume come numero degli occupanti quello del nucleo familiare risultante dall'anagrafe del comune di residenza indicato dall'utente in sede di dichiarazione o, in mancanza, viene convenzionalmente attribuito un nucleo familiare graduato in funzione della superficie (con arrotondamento al metro quadrato, per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore o pari/inferiore al mezzo metro quadrato), sulla base della seguente tabella di trasformazione:

- n. 1 componenti sino a 37 mq.;
- n. 2 componenti da 38 a 52 mq.;
- n. 3 componenti da 53 a 67 mq.;
- n. 4 componenti da 68 a 82 mq.;
- n. 5 componenti da 83 a 93 mq.;
- Da n. 6 componenti per superficie maggiore di 94 mq.

4. Per le unità immobiliari possedute:

- a) da persone anziane o non autosufficienti che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero permanente o di lungodegenza;
- b) da persone che sono temporaneamente ristrette in carcere;

sempre che le stesse unità non risultino come residenza di altri nuclei familiari o di altri componenti familiari o che non si rientri nelle ipotesi dei precedenti commi; viene convenzionalmente attribuito il nucleo familiare di un (1) componente.

5. A coloro che abitano stabilmente nel Comune di Venezia per motivi di lavoro e/o studio, previa presentazione di certificazione da parte del datore di lavoro, o di un certificato di iscrizione o frequenza rilasciato da Istituti di studio, o comunque di altra documentazione idonea a dimostrare il domicilio stabile (comunque superiore a 6 mesi all'anno) del soggetto nel Comune di Venezia, si fa riferimento al nucleo indicato dall'utente in sede di dichiarazione, applicando la stessa tariffa applicata ai residenti.

ART. 9 - ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE ALLE CLASSI DI ATTIVITA'

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso. Tale classificazione è effettuata tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee di cui all'allegato A1 redatto ai sensi del DPR 158/99.

2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi alla singola attività con autonomia funzionale e reddituale. In tale fattispecie si applica per ogni destinazione, la rispettiva classe di attività facendo riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza rispetto alle classificazioni riportate, si considera l'attività effettivamente svolta, dichiarata e, se richiesto, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di superfici funzionali all'attività individuata da ATECO, quali ad esempio parcheggi, magazzini, aree esterne, posti barca, mense, ristoranti, aree vendita, ... le quali hanno una determinata collocazione nell'allegato A1, si applica la relativa classe.

4. Nel caso, invece, di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, facendo riferimento ai codici ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA. o dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività accessorie non previste e/o rilevabili dai codici ATECO, sono inserite nelle categorie simili per analogia di prodotti venduti o somministrati.

5. Qualora la destinazione d'uso della superficie posseduta o detenuta non sia indicata nell'elenco di cui all'allegato A1, deve farsi riferimento alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e, quindi, della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

6. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa, da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tal fine, è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART. 10 - ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dall'applicazione della TARI:

- a) i locali e le aree scoperte che non sono suscettibili di produrre rifiuto urbani per le loro caratteristiche (natura o assetto delle superfici) o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (uso delle superfici) o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità non temporanee.
Presentano tali caratteristiche, a mero titolo esemplificativo e comunque non esaustivo:
 - le superfici di edifici o loro parti adibite all'esercizio del culto;
 - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, aree destinate esclusivamente al ciclo produttivo di attività industriale, ove non si abbia di regola, presenza umana;
- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative;
- c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

2. Le circostanze di cui alla lett. a) del comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

3. Non sono soggette a TARI le superfici dove si producono in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti.

4. L'esclusione di cui al precedente comma viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione di cui al successivo art. 12 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti, ferma restando la possibilità del soggetto incaricato dell'accertamento di richiedere, in qualsiasi momento, la documentazione per comprovare la persistenza del presupposto dell'esclusione. In caso di mancata indicazione in "dichiarazione"

delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione avrà effetto quando verrà presentata la relativa indicazione nella "dichiarazione" con la presentazione della relativa documentazione.

5. Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 649 dell'art. 1 della L. 147/2013, sono "aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili" le attività industriali con capannoni di produzione di cui alla classe 20 "Attività industriali con capannoni di produzione", completamente automatizzate e che non richiedono di regola la presenza umana nel processo produttivo e relativi magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati, previa fornitura al soggetto incaricato della gestione di idonea documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti, con indicazione delle relative superfici".

ESCLUSIONI TEMPORANEE

6. Sono altresì esclusi in via temporanea, in forma annualmente rinnovabile i locali e le aree scoperte che non sono suscettibili di produrre rifiuto per il particolare uso cui sono momentaneamente destinati o perché risultano momentaneamente in obiettive condizioni di inutilizzabilità, ossia, a titolo meramente esemplificativo:

- a) i locali adibiti a civile abitazione, nonché i locali adibiti ad attività economiche cessate, chiusi, nonché privi di contratti di somministrazione di acqua e gas, o per i quali sia dimostrabile altra condizioni di inutilizzabilità. Non si possono escludere le aree adibite a magazzino qualora non rientranti nella fattispecie delle attività economiche cessate.
- b) i locali adibiti a civile abitazione, siti in un condominio con servizi condominiali a rete. Alla richiesta di esclusione deve essere allegata dichiarazione dall'Amministratore del condominio attestante il mancato utilizzo di tutti i servizi a rete;
- c) i locali soggetti a lavori che ne rendano impossibile l'utilizzo. Alla richiesta di esclusione è necessario allegare: autodichiarazione che riporti gli estremi dei titoli abilitativi edilizi; dichiarazione d'inizio e fine lavori rilasciata dal Direttore lavori o dalla ditta esecutrice. Nell'ipotesi prevista dalla presente lettera la richiesta di esclusione, una volta presentata, non necessita di essere rinnovata di anno in anno, ma continua ad esplicare i suoi effetti sino ad obbligatoria comunicazione di variazione o cessazione della fattispecie dichiarata ai fini dell'esclusione temporanea dei locali;
- d) in ogni caso i locali relativi ad immobili di nuova costruzione, per il primo anno a decorrere dalla data di fine lavori; trascorso il primo anno trova applicazione, ove ne sussistano i presupposti, l'esclusione di cui alla lettera a).

7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente comma verrà applicata la TARI per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 11 - SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle indicate istituzioni scolastiche, in misura pari alla somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente, è sottratto dal costo, di cui al Piano Finanziario, che deve essere coperto con la TARI.

ART. 12 - DICHIARAZIONE D'INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DEL POSSESSO O DETENZIONE

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE E SOGGETTI OBBLIGATI

1. I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal legale rappresentante del gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. Gestione dei dispositivi apri calotta: il soggetto gestore, concede in uso, a titolo di comodato gratuito n. 2 (due) dispositivi apri calotta per ogni utenza. I dispositivi saranno consegnati al dichiarante o suo delegato al ritiro.

In ipotesi di smarrimento dei dispositivi in comodato viene stimato un importo definito dal gestore, che dovrà essere corrisposto al gestore ex art. 1806 c.c., in quest'ipotesi dovrà essere ripristinata, senza alcun ulteriore onere per l'utente, la dotazione iniziale (pari a due dispositivi). Ulteriori dispositivi oltre i due attivati, se richiesti dall'utente, saranno consegnati solo previo il pagamento di un importo definito dal Gestore, per costi di gestione pratica ed attivazione; al momento della cessazione l'utente deve restituire i dispositivi apri calotta in suo possesso, in mancanza si applica quanto sopra previsto per il caso di smarrimento.

5. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

6. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati.

7. Le dichiarazioni, corredate da copia fotostatica o scansione di documento di identità in corso di validità, possono essere presentate direttamente agli uffici comunali o altro soggetto incaricato dall'Amministrazione, a mezzo posta, fax, mail certificata PEC o tramite altri strumenti attivati appositamente dall'Amministrazione Comunale o dal soggetto gestore.

CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE

8. La dichiarazione, originaria, relativa alle utenze domestiche deve contenere tutti gli elementi identificativi dell'utenza, e tutti gli elementi utili ai fini della determinazione del tributo, dell'ubicazione dei locali o delle aree scoperte e delle loro destinazioni d'uso, in particolare:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) numero, generalità e codice fiscale degli occupanti i locali, comprese le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare;

- d) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

9. La dichiarazione, originaria, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o soggetto con poteri di amministrazione della persona giuridica (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

10. Le dichiarazioni di variazione e di cessazione contengono le informazioni di cui agli elenchi precedenti limitatamente a quanto necessario ad individuare gli elementi che determinano la variazione o cessazione dell'utenza o il modificarsi delle condizioni per ottenere riduzioni o agevolazioni.

11. Con riferimento alle persone fisiche residenti, non è obbligatoria l'indicazione in sede di dichiarazione delle informazioni sul nucleo familiare di cui l'Amministrazione Comunale sia in possesso o che possano essere dalla stessa essere acquisite d'ufficio, qualora non diversamente previsto nel presente regolamento.

EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE E LORO DECORRENZA

12. Dichiarazione di inizio: la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi costituenti la tariffa rimangano invariati. In caso contrario, il contribuente è tenuto a comunicare, nelle medesime forme e termini di cui sopra, ogni variazione intervenuta, come meglio specificato al seguente comma.

Gli effetti, ai fini della determinazione della tariffa del tributo, decorrono dalla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali o delle aree assoggettabili al tributo.

13. Dichiarazione di variazione: le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi.

14. Dichiarazione di cessazione: gli effetti della dichiarazione di fine possesso o di fine detenzione, retroagiscono alla data dell'effettiva cessazione.

15. Qualora le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione vengano presentate oltre il termine di cui al comma 6 del presente articolo, verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 21.

16. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive, ove lo stesso sia stato assolto dal contribuente subentrante, a seguito di regolare dichiarazione, fatta salva l'applicazione della prevista sanzione.

17. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

ART. 13 - RIDUZIONI DELLA TARIFFA della TARI

1. Ai sensi del comma 659 art. 1 L. 147/2013, la tariffa (sia parte fissa che parte variabile) della TARI è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- a. abitazioni con unico occupante: riduzione del 15%;
- b. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale: riduzione del 30 %;
- c. per le attività agrituristiche di ristorazione, per le quali l'autorizzazione comporti vincoli all'apertura continua dell'attività stessa, viene prevista, rispetto alla tariffa di ristoranti, una riduzione del 30%;
- d. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30 %;

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La riduzione di cui alla lettera a) e b) del comma 1 si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

3. Per le zone del Comune servite da un sistema di raccolta con contenitori stradali, la tariffa è ridotta in misura pari al 60% se la distanza dalla posizione di uno o più contenitori dei rifiuti adibiti alla raccolta del solo secco non riciclabile supera 350 mt lineari di viabilità su strada ad uso pubblico dall'immobile o area scoperta. Tale condizione viene verificata dal soggetto incaricato dell'accertamento. Si considerano comunque ubicate in zone servite le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa secondo le modalità che verranno individuate annualmente nella deliberazione di definizione delle tariffe del tributo.

5. Per le utenze domestiche che fanno ricorso all'autocompostaggio la tariffa viene ridotta del 30%. Il soggetto incaricato dell'accertamento provvede al controllo dell'effettiva pratica; nel caso di riscontro negativo o di anomalie la riduzione viene disapplicata a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di verifica. E' inoltre possibile introdurre, a seguito dell'attivazione da parte del Comune di iniziative volte alla differenziazione dei rifiuti, specifiche riduzioni tariffarie per le utenze.

6. Le riduzioni di cui ai precedenti commi del presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

7. Alle superfici, ove si producono anche rifiuti speciali, per le quali non sia possibile individuare la parte di esclusiva produzione di rifiuti speciali, si applica, previa presentazione di idonea documentazione, una riduzione della superficie ove si producono anche i rifiuti speciali pari al 70%.

8. Viene applicata una riduzione forfettaria del 20% all'area in concessione demaniale con destinazione d'uso Stabilimenti Balneari pari ad un'area dove di norma si accumulano rifiuti spiaggiati non conferibili al pubblico servizio.

RIDUZIONE DI NUCLEO

9. Ove un componente del nucleo familiare, per lavoro o altri motivi, dimori di fatto in altra località per un periodo continuativo superiore ai 6 mesi, pur mantenendo la residenza nel Comune, la tariffa verrà applicata sulla base dell'effettivo numero di occupanti l'abitazione. A tal fine deve essere presentata la dichiarazione di variazione, corredata da documentazione comprovante tale situazione (ad es. attestazione di ospitalità resa da Istituto di ricovero, pagamento della tariffa per locali occupati in forma permanente in altro comune, dichiarazione del datore di lavoro o dell' Istituto di studio). Qualora la condizione venga a cessare, il contribuente deve darne comunicazione al soggetto incaricato dell'accertamento.

SITUAZIONI PARTICOLARI

10. La TARI è dovuta nella misura del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

11. Le riduzioni di cui ai precedenti commi devono essere richieste dal contribuente e decorrono dalla data di presentazione della richiesta.

12. Le riduzioni, tranne quanto previsto nell'art. 15, riguardanti la TARI, previste dal presente regolamento si possono cumulare, ma, comunque, non potranno superare la percentuale complessiva del 65% del tributo.

ART. 14 – RIDUZIONI DELLA QUOTA VARIABILE DELLA TARIFFA PER I RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI AVVIATI AL RICICLO

1. La quota variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo nelle aree e locali ove il produttore di rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, dimostri di averli avviati al riciclo.
2. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata, a consuntivo, mediante compilazione dell'apposito modulo e presentazione, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, della quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
3. La riduzione è calcolata in base alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, rapportata ai coefficienti di produzione rifiuti;
4. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile. Ove non vi fossero i presupposti per procedere alla compensazione, l'interessato deve presentare domanda di rimborso al Comune o al soggetto incaricato dallo stesso, ai sensi della vigente normativa tributaria.

ART. 15 – ALTRE RIDUZIONI DELLA TARIFFA ED ESENZIONI

1. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni, esenzioni ed eventuali sostituzioni nel pagamento della TARI rispetto a quelle previste negli articoli precedenti, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale, per le altre scuole pubbliche (e parificate e asili riconosciuti dalla Regione) o musei ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) precisamente, purché all'importo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.

Tali riduzioni o esenzioni possono anche essere previste per le utenze nel caso di adesione ad iniziative promosse dal Comune, volte alla riduzione della produzione di rifiuti. La relativa copertura viene disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

2. Nella deliberazione del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, sono approvati anche l'importo complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente, le casistiche per l'accesso e la documentazione da presentarsi, in allegato, all'apposito modulo di richiesta.

3. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune e del Gestore e deve essere trasmessa a cura del Gestore nella fatturazione o con idonea documentazione da inviarsi allegata alla bolletta.

4. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta, direttamente al Comune qualora gestisca direttamente il tributo o, diversamente, dal soggetto da esso incaricato della gestione e sarà cura dell'utente comunicare al soggetto Gestore l'eventuale modifica dei requisiti.

5. La riduzione opera di regola mediante compensazione.

Ove non vi fossero i presupposti per procedere alla compensazione, l'interessato deve presentare domanda di rimborso al Comune o al soggetto incaricato dallo stesso, ai sensi della vigente normativa tributaria.

ART. 16 - TARIFFA GIORNALIERA

1. La Tariffa del tributo giornaliera è dovuta dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche o di uso pubblico, per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

2. La tariffa giornaliera è calcolata:

- a) in base alla tariffa di riferimento annuale della TARI aumentata dell' 80%;
- b) per ciascun metro quadrato di superficie occupata;
- c) per giorno di occupazione;

L'importo minimo per la riscossione del tributo giornaliero è di € 20 ad evento.

3. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

4. Nel caso di svolgimento dell'attività, o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare, è dovuta comunque la tariffa annuale della TARI.

5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo, nel caso di locali od aree pubblici o di uso pubblico, è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

6. Per le occupazioni o conduzioni di aree o locali privati in occasione di eventi di particolare rilevanza quali manifestazioni sportive, ricreative, socioculturali o altre manifestazioni o sagre locali, con somministrazione di cibi e bevande, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore dell'evento ed il Gestore, e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.

In mancanza di stipula di detti contratti, la tariffa applicata è quella prevista per la relativa classe di attività. In ogni caso gli eventi non previsti o comunque di particolare rilevanza o occasionali sono esclusi dalla contabilizzazione dei costi nel Piano Finanziario.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

8. Al tributo giornaliero non si applicano le riduzioni di cui all'articolo 13.

ART. 17 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo.

ART. 18 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma del comma 692 dell'art.1 L. 147/2013 il Comune designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'applicazione del tributo stesso.

ART. 19 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELLA TARI

1. Il funzionario responsabile, al fine di garantire la corretta applicazione del tributo, può effettuare le verifiche e i controlli ritenuti opportuni.

2. In particolare il funzionario responsabile può:

- invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti (ad es. planimetrie catastali e contratto di compravendita o di locazione);
- inviare ai contribuenti questionari o richieste di informazioni riguardanti dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
- richiedere dati e/o notizie ed elementi rilevanti a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici;
- disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni;

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, degli elementi utili al calcolo del tributo (numero componenti, superfici e destinazione d'uso dei locali), il funzionario responsabile, per l'accertamento dell'effettiva situazione del contribuente ai fini di applicazione della TARI, potrà fare ricorso a presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile.

4. In caso di omesso, insufficiente, ritardato pagamento, omessa presentazione della dichiarazione, infedele dichiarazione, mancata incompleta o infedele risposta a questionari previsti dal presente regolamento, il funzionario responsabile del tributo provvede a notificare al soggetto passivo motivato avviso di accertamento con erogazione delle sanzioni ove dovute nel rispetto della normativa vigente.

5. In ipotesi di ulteriore inadempimento si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla legislazione vigente.

6. Il soggetto incaricato dell'accertamento può chiedere all'Amministratore del condominio l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e/o aree del condominio amministrato. L'Amministratore del condominio deve fornire detto elenco.

7. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 20 - RISCOSSIONE

1. La TARI è applicata dal Comune che ne stabilisce i modi e le forme, in conformità alla vigente normativa.
2. La TARI è versata al Comune.
3. Il Comune o altro soggetto incaricato provvede alla riscossione ordinaria della TARI in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, entro le scadenze previste dalla normativa vigente, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale.
4. Il pagamento della TARI deve avvenire ai sensi di quanto previsto al comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013.
5. Per esigenze tecnico operative che impediscano la regolare informazione ai contribuenti o per problematiche che rendano eccezionalmente difficoltoso l'assolvimento dell'obbligo di versamento, la Giunta Comunale può posticipare le scadenze e modificare il numero delle rate di pagamento del tributo per l'anno in corso.
6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale la TARI è dovuta, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 21, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 21 – SANZIONI

1. Le sanzioni sono disciplinate ai commi 694, 695, 696, 697, 698, 699 dell'art. 1 della L. 147/2013.
2. Per quanto non previsto dal comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 22 - RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DELLA TASSA

1. A richiesta, per situazioni particolari, autocertificate dal contribuente, di difficoltà economica a versare tempestivamente le somme determinate negli avvisi di pagamento e/o accertamento, può essere concessa una rateazione, per importi complessivamente non inferiori a 200 euro, fino a un massimo di 20 rate mensili, di pari importo, decorrenti dalla data stabilita nell'invito al pagamento con rata mensile minima non inferiore a 25 euro. Le eventuali sanzioni dovranno essere versate con la prima rata utile del piano di rateizzazione. Nel caso di ulteriore aggravamento della situazione finanziaria del contribuente o di impossibilità momentanea a far fronte al pagamento delle rate come sopra individuate sarà possibile un'ulteriore dilazione di massimo 10 rate mensili.
2. Il mancato pagamento di tre rate senza richiesta di ulteriore rateizzazione o dopo che sia stata concessa l'ulteriore rateizzazione, comporterà la revoca della rateizzazione e l'avvio del procedimento di riscossione coattiva dell'intera somma dovuta.
3. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale vigente al momento della concessione della rateizzazione.

ART. 23 - RAPPORTI CON ALTRI ENTI

1. Il soggetto incaricato dell'accertamento e/o riscossione del tributo utilizza le banche dati, necessarie all'applicazione del tributo.
2. Gli Uffici Comunali trasmettono al soggetto incaricato dell'accertamento e/o riscossione del tributo tutti i dati necessari alla gestione del tributo stesso.
3. Sulla scorta delle comunicazioni ricevute, il soggetto incaricato dell'accertamento e/o riscossione del tributo aggiorna i propri archivi.
4. Il gestore mette a disposizione degli operatori dell'amministrazione comunale l'accesso individuale alla banca dati del tributo e trasmette, con scadenza annuale entro il 31 marzo, una copia completa della banca dati aggiornata al 31/12 dell'anno precedente, in formato digitale concordato con l'amministrazione comunale.
5. Nella gestione della banca dati, il gestore acquisisce le codifiche del viario ufficiale del Comune di Venezia, allineando la propria codifica con il codice via, codice civico e indirizzo a quelli dell'Ufficio Anagrafe del Comune stesso.

ART. 24 - IL TRATTAMENTO DEI DATI - PRIVACY-

1. Il trattamento di dati/informazioni relativi ai contribuenti è un processo indispensabile per l'accertamento e la riscossione della tariffa e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.
2. Il trattamento dei dati, viene effettuato dal funzionario responsabile del tributo e/o dai soggetti da questi incaricati nel rispetto della normativa vigente, in particolare ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
3. Il Comune provvede ad inviare al funzionario responsabile del tributo le banche dati necessarie alla corretta applicazione del tributo.

ART. 25 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ossia dal 01.01.2014, è soppressa l'applicazione della TARES. Rimangono in vigore le norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento e riscossione della tariffa relativa alle annualità pregresse.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, art. 1 della L. 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.